



UNI EN 9001 : 2015
Certificato n. 11816-A

Codice Fiscale 92043580379 e P.Iva 04047300407

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro

Protocollo Numero 100924 - Comunicazione n. 0344bis del 16.02.2019

Applicazione Accordi Nazionali gestione in denuncia degli importi arretrati

L'integrativo al CCNL Edilizia Artigianato e PMI del 31.01.2019 ed il CCNL Edili Industria e Cooperazione del 18.07.2018 **hanno previsto versamenti contributivi arretrati** a copertura del periodo di attivazione di ottobre - dicembre 2018, dei tre nuovi Fondi costituiti.

Le procedure di recupero sono state definite come segue:

- per le **Aziende che applicano il CCNL Industria e Cooperazione** attraverso un versamento unico, da inserire nella denuncia del mese di Gennaio 2019, riferito alla copertura dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018,
- per le **Aziende che applicano il CCNL Artigianato e PMI** con tre versamenti mensili, da inserire nelle denunce dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019, sulla base imponibile di codesti mesi (a compensazione del periodo ottobre – dicembre 2018). Nella sostanza, in questi primi 3 mesi del 2019, la contribuzione va incrementata dello 0,55 % (per il Fondo Sanitario dello 0,35 % su un minimo di 120 ore mensili) con un versamento integrativo definito **“Contributo aggiuntivo di dotazione”**.

Questi contributi arretrati, nel caso degli impiegati, hanno invece un'aliquota dello 0,26 % mensile e non esiste un minimo come invece avviene per gli operai.

L'applicazione di una metodologia differenziata tra i due CCNL, determina alcune difficoltà operative nella elaborazione e gestione della denuncia e gli incontri avvenuti, a livello Nazionale in questi ultimi giorni, non hanno trovato una soluzione univoca e pertanto la Cedaier **raccoglierà gli arretrati dal mese di competenza di febbraio 2019, dando così tempo e modo, a tutti gli Uffici Paghe, di aggiornare i programmi in maniera corretta.**

Nella sostanza, tutti gli Uffici Paghe, **per qualunque tipo di contratto Nazionale applicato dall'Impresa**, affinché il conteggio del cedolino paghe ed i calcoli relativi alla denuncia mensile siano conformi, **dovranno applicare alle aliquote contributive dei tre fondi, neo costituiti, un contributo aggiuntivo per i mesi di Febbraio, Marzo ed Aprile 2019.**

Pertanto, **solo per questi tre mesi**, le Aliquote saranno le seguenti:

- **Fondo Sanitario Nazionale 0,70 % con un minimo di 120 ore** (istruzioni a pagina 2)
- **Fondo Nazionale Pre pensionamento 0,30 %**
- **Fondo Nazionale Incentivo Occupazione 0,20 %**

Dalla denuncia di maggio 2019 le aliquote torneranno quelle di Gennaio 2019 (Com_343).

Sugli importi arretrati non interviene alcuna modifica nel coefficiente di raccordo D.L. 170/99.



UNI EN 9001 : 2015

Certificato n. 11816-A

Codice Fiscale 92043580379 e P.Iva 04047300407

Questa soluzione consente anche di evitare rischi concreti legati all'importante problematica che si sarebbe generata andando a conteggiare competenze di operai ed impiegati su periodi paga (ottobre – dicembre 2018) già chiusi e magari riferiti a dipendenti non più presenti in azienda.

Minimale del Fondo Sanitario Nazionale

Per quanto riguarda gli operai, il **Fondo Sanitario Nazionale deve essere sempre versato su un minimo di 120 ore mensili** determinato dagli elementi di paga essenziali (minimo, contingenza, EDR e ITS) che costituiscono la paga base, moltiplicato per 120 e conteggiato allo 0,35.

Per gli impiegati il minimale non esiste.

A titolo di esempio per l'**operaio al livello 2 (qualificato)** di Forlì – Cesena e Rimini:
paga oraria base da tabelle Cedaiier (9,95557) X 120 X 0,35 % = 4,18 €

Schema per Imprese di Forlì, Cesena e Rimini:

CCNL	livello 1	livello 2	livello M1	livello 3	livello 4
Artigianato Operai	3,81 €	4,18 €	4,37 €	4,56 €	4,79 €
Industria Operai	3,79 €	4,23 €	4,35 €	4,56 €	4,82 €

Schema per Imprese di Piacenza:

CCNL	livello 1	livello 2	livello 3	livello 4
Operai Artigianato e Industria	3,88 €	4,32 €	4,66 €	4,96 €

Per gli **apprendisti** a percentuale, utilizzare la stessa percentuale per il calcolo, per quelli professionalizzanti, il livello di riferimento.

Gli uffici della Cassa sono a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.

Cordiali saluti.

Il Direttore

Marco Degli Angeli

Prot. n°9040/p/cv

Roma, 15 febbraio 2019

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

E p.c. Consiglio di Amministrazione CNCE

Comunicazione n. 652

Oggetto: chiarimenti in merito all'applicazione degli accordi contrattuali

A fronte dell'elevato numero dei quesiti pervenuti dalle software house produttrici di gestionali paghe, dai consulenti del lavoro e dalle Casse Edili, relativamente alla modalità di calcolo del contributo a carico del datore di lavoro e a favore degli operai iscritti alle Casse Edili per il Fondo sanitario nazionale, alla luce degli approfondimenti normativi fatti, si precisa che, nelle more di eventuali ulteriori indicazioni che potranno pervenire in sede di stesura del Regolamento dei Fondi, il calcolo del contributo dovuto contrattualmente viene effettuato mensilmente, relativamente al singolo lavoratore, sulle sole ore lavorate.

Qualora il totale delle ore lavorate sia inferiore a 120 (maltempo, part-time, malattia, assunzione oltre il 15 del mese, ecc) la base di calcolo minima si applica sempre e comunque su 120 ore lavorate, ovvero moltiplicando la retribuzione oraria per 120.


Il calcolo è effettuato mensilmente e il contributo va pagato su 12 mensilità.

Nell' inviare in allegato il disciplinare tecnico con alcune ulteriori indicazioni e chiarimenti, si comunica che gli uffici della CNCE sono a disposizione per ogni ulteriore utile informazione.

Cordiali saluti

Il Presidente
Francesco Sannino

Il Presidente
Carlo Trestini



- Allegato A

ALLEGATO A

Disciplinare tecnico

Con riferimento agli accordi sottoscritti dalle parti sociali - CCNL 18 luglio 2018 e successivo accordo 20 dicembre 2018 industria e cooperazione, CCNL 31 gennaio 2019 e successivo accordo 6 febbraio 2019 artigianato – relativamente alle principali indicazioni contributive da far pervenire alle casse edili/edilcasse, seguono ulteriori chiarimenti tecnici su:

- 1) paga oraria imponibile Fondo sanitario per operai con minimo a 120 ore lavorate sull'intero territorio nazionale;
- 2) importo Fondo sanitario impiegati;
- 3) imponibile Fondo incentivo all'occupazione per operai.

A1. Paga oraria imponibile Fondo sanitario per operai, con calcolo su un minimo di 120 ore lavorate sull'intero territorio nazionale

L'impresa inserisce nel MUT la paga oraria *imponibile fondo sanitario* per operai ottenuta dalla somma dei seguenti elementi della retribuzione:

- minimo
- contingenza
- EDR
- ITS.

Il sistema MUT moltiplicherà tale valore per il numero delle ore effettivamente lavorate applicando poi il coefficiente di contribuzione (0,35% fino all'avvio fattuale del fondo sanitario Sanedil, 0,60% successivamente, come da accordo 20 dicembre 2018 industria e cooperazione).

Qualora le ore lavorate siano inferiori a 120, comunque il calcolo del contributo sarà applicato ad un minimo di 120 ore.

Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con ore lavorate inferiori a 120 (quindi soggetto al pagamento del minimo previsto) sia necessario l'invio di denunce su più casse edili/edilcasse, si adotta il seguente comportamento:

- su ognuna delle casse competenti vanno denunciate le ore lavorate di competenza della stessa cassa, sulla base dell'attuale vigente normativa;
- in una delle casse competenti va denunciata l'integrazione ovvero la differenza tra 120 e le ore effettivamente lavorate (la scelta della cassa dove denunciare e versare l'integrazione sarà a discrezione dell'impresa o del suo consulente);
- nelle casse in cui non è denunciata l'integrazione va indicata la cassa presso la quale è stata denunciata l'integrazione stessa.

Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con ore lavorate superiori a 120 siano necessarie denunce su più casse edili/edilcasse, si adotta il seguente comportamento:

- su ognuna delle casse competenti vanno sia denunciate, sulla base dell'attuale vigente normativa, le ore lavorate di competenza della stessa cassa ricevente la denuncia, sia

indicate le ore lavorate denunciate globalmente sulle altre casse competenti, diverse da quella oggetto di denuncia.

Il MUT metterà a disposizione i singoli campi per inserire tutte le informazioni richieste:

- paga oraria imponibile fondo sanitario
- indicazione cassa presso la quale è stata denunciata l'integrazione
- totale delle ore denunciate su altre casse.

Esempio caso di lavoratore con 90 ore lavorate distribuite su tre casse diverse (RM00, RM02, CH00) e versamento su RM02:

Cassa competenza e visibilità denuncia	Ore lavorate denunciate in cassa	Indicazione ore denunciate su altre casse	Ore soggette integrazione	Ore soggette a contribuzione in cassa	Indicazione cassa versamento integrazione
RM00	30	60		30	RM02
RM02	20	70	30	50	
CH00	40	50		40	RM02
TOTALE	90		30	120	

A2. Importo fondo sanitario impiegati

E' l'importo ottenuto sommando i seguenti elementi della retribuzione mensile:

- minimo
- contingenza
- EDR
- premio di produzione

moltiplicando l'importo ottenuto per l'attuale aliquota contributiva dello 0,26%.

Il MUT metterà a disposizione un apposito campo per inserire l'importo dovuto.

Il pagamento potrà essere effettuato con versamento alla cassa edile o direttamente sul conto corrente provvisorio del Fondo sanitario indicato nella comunicazione n. 639 Cnce indicando come causale "Fondo sanitario impiegati - competenza mese e anno - codice cassa".

A3. Imponibile fondo incentivo occupazione

E' ottenuto moltiplicando la paga oraria contenente i seguenti elementi della retribuzione

- minimo
- contingenza
- EDR
- ITS

per le ore effettivamente lavorate.

Il MUT potrà calcolare autonomamente l'importo dovuto utilizzando la paga oraria imponibile fondo sanitario per operai inserita in denuncia applicando poi l'aliquota dello 0,10%.

ROMA, 15 febbraio 2019